



COMUNE DI ARCONATE

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B RELATIVO ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO DI
ARCONATE PER IL PERIODO DAL 15/09/2016 AL 31/12/2017 –
CIG 676138683B**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

20 luglio 2016

Il Responsabile Servizio Area Tecnica e ss.tt. ee.: Massimo Miracca
Comune di Arconate
Via Roma n. 42
20020 Arconate (MI)
Tel. 0331 460461 int. 5

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
art. 1/01 - Oggetto dell'appalto	3
art. 1/02 - Ammontare dell'appalto	4
art. 1/03 - Modalità di stipulazione del contratto, aggiudicazione	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
art. 1/04 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	4
art. 1/05 - Documenti che fanno parte del contratto	4
art. 1/06 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	5
art. 1/07 - Fallimento dell'appaltatore	5
art. 1/08 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	5
art. 1/09 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione -Criteri Ambientali Minimi	5
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
art. 1/10 - Consegna e inizio dei servizi.....	6
art. 1/11 - Durata dell'appalto	6
art. 1/12 - Sospensioni e proroghe.....	6
art. 1/13 - Penali in caso di ritardo	7
art. 1/14 –Cronoprogramma	7
art. 1/15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	7
art. 1/16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	7
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	7
art. 1/17 - Anticipazione	7
art. 1/18 - Pagamenti	8
art. 1/19 - Revisione prezzi	8
art. 1/20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	8
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI	8
art. 1/21 - Misurazione e valutazione dei servizi.....	8
art. 1/22 - servizi in economia	8
art. 1/23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	8
CAPO 6 - GARANZIE	8
art. 1/24 - Garanzia definitiva	9
art. 1/25 - Assicurazione a carico dell'impresa	9
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	9
art. 1/ 26 - Nuovi prezzi.....	10
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
art. 1/27 - Norme di sicurezza generali	10
art. 1/28 - Sicurezza sul luogo di lavoro	10
art. 1/29 – DUVRI	11
art. 1/30 – Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori	11
art. 1/31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	11
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	11
art. 1/32 - Subappalto	11
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	11
art. 1/33 – Norme acceleratorie in maniera di contenzioso e definizione delle controversie	11
art. 1/34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	11
art. 1/35 - Risoluzione del contratto	12
art. 1/36 – Recesso	12
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	12
art. 1/37 - Ultimazione delle prestazioni.....	13
CAPO 12 - NORME FINALI	13
art. 1/38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	13
Art. 1/39 – Anticorruzione	13
art. 1/40 – Spese contrattuali, imposte, tasse	14

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

art. 1/01 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina l'organizzazione e le attività del servizio di manutenzione di alberature, aiuole ed aree a prato, banchine, tondelli, e in generale del verde nell'ambito del territorio comunale di Arconate ed ogni quant'altra opera relativa al verde pubblico ad essi collegati quali le aree a verde di nuova acquisizione, compreso l'integrazione delle alberature e comprende, in via generale, le seguenti operazioni:

- Rasatura di tappeti erbosi con o senza raccolta delle risulite;
- Sfalcio di banchine stradali, prati rustici ed incolti con o senza raccolta delle risulite;
- Spollonature - Raccolta delle foglie
- Diserbi
- Manutenzione di arbusti
- Manutenzione di siepi
- Manutenzione di piante tappezzanti
- Manutenzione di piante rampicanti
- Manutenzione di fioriture
- Pulitura di tondelli
- Potatura di alberi
- altri servizi compresi nell'elenco prezzi

2. Codici CPV dei servizi oggetto dell'appalto:

Codici

77311000-3	Servizi di manutenzione di giardini
77312000-0	Servizi di diserbatura
77310000-6	Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
77312100-1	Servizi di trattamento erbicida
77313000-7	Servizi di manutenzione parchi
77314000-4	Servizi di manutenzione terreni
77314100-5	Servizi di realizzazione di manti erbosi
77315000-1	Servizi di semina
77330000-2	Servizi di assetto floreale
77340000-5	Potatura di alberi e siepi
77341000-2	Potatura di alberi
77342000-9	Potatura di siepi

Il contratto/convenzione ha durata a far data dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2017, comunque dalla aggiudicazione definitiva, e fatta salva la facoltà della direzione dell'esecuzione del servizio di procedere alla consegna anticipata in relazione allo stato di esecuzione di precedente affidamento a carattere transitorio e all'andamento della stagione vegetativa.

art. 1/02 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo del servizio a base d'asta è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>	<i>di cui Euro</i>	TOTALE Euro
	<i>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>Oltre IVA</i>

Tale importo è da intendersi quale stima presunta per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto; l'effettivo importo sarà desunto dalla contabilizzazione dei servizi stessi con l'applicazione dei prezzi unitari, scontati del ribasso di gara.

art. 1/03 - Modalità di stipulazione del contratto, aggiudicazione

1. I servizi di cui al presente capitolato sono affidati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel "Listino dei prezzi" allegato al presente applicando la percentuale di sconto offerta.
2. Il contratto è da stipularsi con cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, avente quale scopo sociale lo svolgimento di attività diverse – agricole o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
3. La Cooperativa, aggiudicataria del servizio a seguito di procedura di selezione idonea ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come richiesto dalla Legge 190 del 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore dal 1/1/2015, che ha modificato (art. 1 – comma 610) l'art.5 della legge 381/91, si impegna a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di persone svantaggiate, secondo le tipologie indicate all'art. 4 della Legge n. 381/91, e persone con disagio sociale segnalate dai Servizi Sociali.
4. Per il presente contratto la Cooperativa si impegna pertanto, sulla base del corrispettivo presunto, all'assunzione di almeno n. 1 (uno) soggetto svantaggiato, per complessivi n. 210 giorni lavorativi e, salvo necessità di un inserimento lavorativo per un periodo maggiore (complessivamente di almeno 300 giorni lavorativi). Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e dall'articolo 112 del D.Lgs. 50/2016. Il nominativo del soggetto (o dei soggetti) svantaggiato/i di cui all'art. 4 della Legge 381/91 e in carico ai servizi sociali verrà comunicato dall'Azienda Sociale - Azienda Speciale consortile dei Comuni del castanese, con priorità per i residenti o domiciliati nel Comune di Arconate. La Cooperativa si impegna entro mesi 1 (uno) all'espletamento di tutte le azioni necessarie al perfezionamento dell'assunzione.
5. Ai fini della stipula del contratto/convenzione (secondo lo schema di Regione Lombardia – Decreto 6459 del 13/07/2011) la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia del programma specifico di inserimento della o delle persone previste dal capitolato speciale d'appalto attuato dalla cooperativa, come previsto per le cooperative rientranti nella sezione B.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 1/04 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 1/05 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - 1) il presente Capitolato Speciale/ Schema di contratto
 - 2) capitolato speciale d'appalto / Norme tecniche;
 - 3) l'Elenco Prezzi Unitari;
 - 5) il Conto economico.
 - 6) D.U.V.R.I.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di affidamento di servizi e in particolare:
 - il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 .
 - Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, limitatamente agli articoli ancora in vigore sino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

art. 1/06 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

art. 1/07 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante, salvo il subentro della gestione del fallimento per garantire continuità e la corretta conclusione del contratto, si provvederà a nuovo affidamento del servizio, senza pregiudizio di ogni azione a tutela degli interessi economici, patrimoniali e di garanzia del servizio da parte della Stazione Appaltante.

art. 1/08 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi oppure devono saranno effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

art. 1/09 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione – Criteri Ambientali minimi

1. Nell'esecuzione di tutti i servizi, le lavorazioni, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale.
3. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore deve rispettare i criteri Ambientali minimi di cui al D.M. 24/05/2016 e D.M. 13/12/2013

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

art. 1/10 - Consegna e inizio dei servizi

1. L'esecuzione della prestazione avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.

Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

3. Tutti i servizi e le prestazioni oggetto dell'Appalto saranno eseguiti sulla base di ordini di servizio che saranno effettuati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione, ed inviati all'Appaltatore a mezzo dia mail o posta certificata, o consegnati direttamente ai suoi rappresentanti.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio servizi effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

art. 1/11 - Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è dal 15/09/2016 al 31/12/2017, e comunque dalla data del verbale di consegna lavori.

art. 1/12 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questi prodotti.

art. 1/13 - Penali in caso di ritardo

Fino alla consegna del cronoprogramma dei servizi previsto dall'art. 2/02 del capitolato speciale , l'Appaltatore dovrà provvedere al taglio dell'erba e/o agli altri servizi disposti con ordine di servizio (anche via e-mail o Pec.) dal Direttore dell'esecuzione (D.E.). Successivamente si procederà all'esecuzione dei servizi come previsto dal cronoprogramma sopra citato.

Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite dal cronoprogramma di cui all'art. 2/02 e/o da ogni singolo Ordine di Servizio, sia sull'inizio sia sulla fine dei servizi e per ogni singolo servizio, si applica una **penale di Euro 55,00**.

L'importo per le penalità relative alla mancata, carente, cattiva esecuzione dei servizi o danni al patrimonio arboreo causati durante lo svolgimento dei servizi di manutenzione corrente, è stabilito nelle singole descrizioni dei servizi previste nel presente capitolato, e sarà quantificato di volta in volta ad insindacabile giudizio della D.E.

Si richiamano, in particolare, gli articoli n° 2/02, n° 2/03.3, n° 2/27 .

Le penali previste per il danneggiamento di piante, così come descritte nell'art. n° 2/27, sono estese a tutte le tipologie di servizi.

Si applicheranno, inoltre, le seguenti penali e/o detrazioni:

1. nell'ambito del taglio dei tappeti erbosi con raccolta, come da "**Elenco descrittivo delle lavorazioni – art. 5**", nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulite e dei rifiuti preesistenti, anche su una sola area, sarà applicata una penale forfettaria pari a **Euro 150,00**;
2. nell'ambito dello sfalcio di banchine stradali con pulizia stradale, come da "**Elenco descrittivo delle lavorazioni – art. 12**", nel caso di mancata o parziale pulizia delle risulite e dei rifiuti preesistenti, sarà applicata una penale forfettaria pari a **Euro 200,00**;
3. qualora l'Appaltatore operi con squadre tipo o cantieri, soprattutto se stradali, composti di un numero di operai inferiore ai limiti previsti dal presente capitolato, sarà applicata una penale pari a **Euro 50,00** per il giorno dell'accertamento ed il servizio sarà immediatamente sospeso. Ogni giorno di ritardo, oltre al giorno della sospensione, nella ripresa del servizio, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari ad **Euro 50,00**;

L'applicazione delle penali non estingue, in ogni caso, l'eventuale maggiore danno subito.

Gli importi relativi alle penali applicate dalla D.E. e ai danni eventualmente provocati al patrimonio saranno dedotti dall'importo netto dovuto per ogni singolo Stato di Avanzamento.

art. 1/14 –Cronoprogramma

1. Si rimanda quanto contenuto nell' art.2/02 del Capitolato Speciale d'Appalto

art. 1/15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione del servizio, salvo che siano ordinati dalla D.E. o espressamente approvati da questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

art. 1/16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei servizi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 1/13, sono computate sul periodo determinato,

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 1/17 - Anticipazione

Si applica quanto disposto dall'Art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.05.1997, n. 140 .

art. 1/18 - Pagamenti

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Appaltatore un pagamento ogni qualvolta l'ammontare dei servizi svolti sarà pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre I.V.A., al netto dello sconto e delle trattenute in garanzia. Al raggiungimento dell'importo previsto l'Appaltatore richiederà per iscritto alla Direzione dell'Esecuzione la formulazione dell'equivalente Stato di Avanzamento accertando le prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità. Il pagamento avverrà non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura.

art. 1/19 - Revisione prezzi

Non è prevista né consentita la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai termini dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, quindi i prezzi unitari allegati al presente capitolato, al netto del ribasso offerto, resteranno fissi e invariabili per la durata del contratto stesso, comunque inferiore all'anno solare.

art. 1/20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 106, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
2. Le cessioni di crediti è opponibile dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI

art. 1/21 - Misurazione e valutazione dei servizi

1. I servizi con **prezzo a misura** saranno valutati in base alla quantità effettivamente svolta misurata in opera.
2. I servizi con **prezzo a corpo/intervento** saranno valutati sulla base del numero di interventi effettivamente completati; l'intervento eseguito in modo parziale equivale ad intervento non eseguito.
3. I servizi con **prezzo a corpo/anno** saranno valutati sulla base del tempo trascorso dal verbale di consegna dei servizi stessi, in trecentosessantacinquesimi per i giorni trascorsi di effettivo servizio prestato.

art. 1/22 - servizi in economia

1. La contabilizzazione dei servizi in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'Art. 179 del regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri come determinati dal presente contratto.
3. I servizi non previsti da svolgere **in economia** saranno valutati sulla base del tempo effettivamente impiegato dall'Appaltatore; in ogni caso non sarà computato il tempo relativo alle trasferte sul e dal cantiere e non

saranno computate più di 8 ore giornaliere di lavoro per ogni lavoratore, salvo accordi eccezionali presi con la D.E. e formalizzati per iscritto.

art. 1/23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal direttore dell'esecuzione.

CAPO 6 - GARANZIE

art. 1/24 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per la garanzia provvisoria;
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 D.Lgs 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L'esecutore dei servizi è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

art. 1/25 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura della predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo verbale; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante che è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, e fornitori

per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti sul luogo di espletamento del servizio e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici.
5. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

art. 1/26 - Nuovi prezzi

Qualora, relativamente a servizi che si rendessero necessari in corso di esecuzione del contratto, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato si farà riferimento in ordine di applicazione al listino ASSOVERDE anno 2015/2017 applicando sui prezzi il ribasso offerto in sede di gara, ovvero in difetto, il Responsabile dell'Esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Responsabile dell'Esecuzione procederà alla contabilizzazione dei servizi eseguiti

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 1/27- Norme di sicurezza generali

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e Regolamento edilizio comunale, per quanto attiene la gestione cantiere dei singoli interventi.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

art. 1/28 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
3. L'appaltatore dovrà munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei servizi. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3."

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, ovvero dei lavoratori delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell'art 36-bis della legge 4 agosto 2006 n.248.

art. 1/29 – DUVRI

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

art. 1/30 – Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

1. L'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, dovrà avere già predisposto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" in base al D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 (ex D.Lgs. n° 626 del 19 settembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni ed avere individuato tutte le figure da esso previste e a vario titolo coinvolte nella "gestione" della sicurezza e tutela della salute; copia del Documento sarà consegnata alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
2. L'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.
3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei servizi, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione appaltante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" come Piano di Dettaglio per i servizi previsti dal presente capitolato.

art. 1/31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.
3. Il DUVRI ed il piano di cui all'art.1/ 36 comma 3, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 1/32 - Subappalto

Il presente contratto non prevede la possibilità di affidamento in subappalto di servizi e servizi aggiudicati mediante affidamento diretto della Stazione Appaltante.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 1/33 – Norme acceleratorie in maniera di contenzioso e definizione delle controversie

Si applicano le procedure previste dall'art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016

art. 1/34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.6 del decreto che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all' stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa eventualmente, la cassa edile.
 3. Ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante, potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

art. 1/35 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante formale comunicazione mezzo di raccomandata o Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
 - b) siano state apportate al contratto modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'U.E., o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento.
2. Il contratto è risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora subentrano le condizioni di cui all'art. 108, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, in tal caso verrà applicato nei confronti dell'appaltatore il disposto dello stesso articolo 108 commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

art. 1/36 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 109 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica certificata.

previo il pagamento delle prestazioni eseguite il cui importo non può eccedere, in ogni caso, il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, così come calcolato ai sensi del comma 2 del citato art. 109.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 1/37 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine dei servizi e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante ultimazione delle prestazioni; 2.

CAPO 12 - NORME FINALI

art. 1/38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente, al regolamento, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. inviare al Direttore dell'Esecuzione entro la data di inizio del servizio:
 - n.2 copie delle dichiarazioni di inizio servizi inviate agli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - n.2 copie del aggiornamento e/o integrazione Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art. 1/30 comma 3, adottato per l'esecuzione dei servizi in argomento;
 - b. una nota scritta riportante il nominativo e il recapito telefonico del Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. la custodia e la sorveglianza dei luoghi di esecuzione del servizio, durante i periodi di esecuzione dello stesso;
 - d. l'impegno a custodire e consegnare all'Amministrazione Comunale ogni oggetto di valore intrinseco, archeologico e storico che venisse rinvenuto durante l'espletamento dei servizi;
 - e. la segnalazione dei cantieri sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di potature e da quant'altro previsto nel servizio che interferisca con la normale viabilità, ivi compresa la fornitura e la manutenzione dei cartelli;
 - f. la messa a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli quali la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione
 - g. la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione appaltante o di terzi, che venga concesso di utilizzare all'Appaltatore;
 - h. le occupazioni temporanee per la formazione dei cantieri;
 - i. gli eventuali allacciamenti idrici ed elettrici incluse le spese di utenze dei suddetti servizi;
 - j. le opere provvisorie in genere, come: steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, macchine, cordami, attrezzi, utensili, catene, e tutto quanto necessario per eseguire i servizi;
 - k. l'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutti i materiali, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti e quant'altro non utilizzato nelle opere e lasciato anche da altre Imprese; l'obbligo comprende sia lo sgombero sia l'eventuale trasporto a discarica e gli oneri relativi;
 - l. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei servizi;
 - m. le pratiche con relative spese, presso gli enti responsabili dei pubblici servizi del sottosuolo e gli avvisi a detti enti di qualunque guasto avvenuto ai servizi stessi.

art. 1/39 – Anticorruzione

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 - ter del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l'Appaltatore non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

art. 1/40 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'Art. 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.